



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE

SERVIZIO: PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

CLASSIFICA 002.013.009 FASCICOLO 000013/2012

OGGETTO: COMUNE DI VADO LIGURE. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO (IPOTESI 2 COME DEFINITA CON D.G.R. N. 1399/2011). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29 COM MI QUARTER, OCTIES E NONIES DEL D.LGS. 03/04/2006 N. 152 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" E SS. MM. ED II. CONFERENZA DI SERVIZI.
RICHIEDENTE: ECOSAVONA S.R.L.

II DIRIGENTE

PREMESSO:

1. che in data 05/08/2011 è stato firmato l'Accordo di Programma tra la Regione Liguria, la Provincia di Savona ed il Comune di Vado Ligure, finalizzato, ai sensi della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 "*Istituzione delle autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", a garantire il fabbisogno di smaltimento ai Comuni della Provincia mediante l'ampliamento della discarica del Boscaccio;
2. che il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria con nota in data 30/11/2011 prot. n. PG/2011/166311, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo 88499 in data 05/12/2011 ha trasmesso copia della delibera di Giunta n. 1399 del 18/11/2011 "*L.R. 38/98. Comune di Vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni.*" con la quale è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di che trattasi e relativamente all'ipotesi di progetto n. 2;
3. che la ditta ECOSAVONA S.r.L. con nota in data 30/12/2012 Prot. n. 007ml.Reg.Lig. e Prov. Sv/Anno 2011 ha accettato le prescrizioni contenute nella sopra citata D.G.R. 1399/2011;

4. che in data 04/05/2012 il dott. Enrico Poliero, in qualità di Amministratore Delegato della ditta ECOSAVONA S.r.L, P.I. 00860280098, Sede amministrativa in Vado Ligure (SV), via Niccolò Tommaseo 44 ha presentato istanza a questa Provincia, registrata al protocollo al n. 36209, comprensiva della documentazione progettuale, volta ad ottenere la modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 inerente l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi con indirizzo del complesso IPPC: Comune di Vado Ligure (SV), località Boscaccio e che nel corso del presente procedimento il proponente ha evidenziato che la richiesta di autorizzazione in argomento è da intendersi presentata anche ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06;
5. che con D.G.P. n. 61 07/05/2012 è stato approvato il “Protocollo di intesa per la revisione dell'Accordo di Programma per l'ampliamento della discarica del Boscaccio.” sottoscritto dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Vado Ligure (allegato “2” al verbale della conferenza referente del 22/06/2012);
6. che il Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, con nota del 29/05/2012 prot. n. 43562, ha convocato la conferenza di servizi in seduta referente che si è svolta in data 22/06/2012 presso la sede di questa Provincia;
7. che la Provincia, quale soggetto istituzionale individuato dalla Regione Liguria con i disposti di cui al capo II ed al capo III della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.” e ss. mm. ed ii., è competente per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione unica nell'ambito di applicazione del sopra richiamato articolo 29, commi quarter, octies e nonies del D.lgs. 152/2006;
8. che, in particolare, risulta altresì di competenza provinciale l'espressione in merito agli aspetti paesistico-ambientali, compresi quelli urbanistici ed in relazione agli aspetti connessi con la tutela ambientale e la difesa del suolo.

VISTI:

1. l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
2. l'articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
3. l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale.

CONSIDERATO:

1. che con Deliberazione Consiliare n. 10 del 16/02/2012 “*Atto modificativo ed integrativo della Convenzione n. 3174 del 16/04/2003 relativa alla concessione in diritto di superficie delle aree di proprietà di questo Ente adibite a discarica comunale di rifiuti solidi urbani stipulata a favore della Società Ecosavona S.r.L.*” il Comune di Vado Ligure ha autorizzato la concessione in diritto di superficie a favore della ditta ECOSAVONA S.r.L. di un'area di circa mq 118.400;
2. che le aree interessate dall'intervento proposto fanno parte del compendio catastale complessivo interessante la discarica individuato catastalmente al NCT/NCU del Comune di Vado Ligure al Foglio 39, mappali nn. 20a, 20b, 70, 76, 146, 201, 202 e 203 ed al Foglio 40: mappali nn. 13, 255, 280, 282, 283, 284, 285, 319, 401, 402, 413, 423, 424, 431, di proprietà in parte del Comune di Vado Ligure - in diritto di superficie alla ditta proponente ed in parte di proprietà della medesima ditta ECOSAVONA S.r.L.;

3. la superficie complessiva di ampliamento al limite dei rifiuti autorizzati quale proiezione ortogonale orizzontale, come riportato nell'elaborato di progetto 07663095D02E02 "Planimetria catastale", è pari a mq 30.700 che determinerà, pertanto, a discarica ultimata, un'impronta complessiva pari a circa mq 73.200;

4. che le principali caratteristiche geometriche dell'ampliamento proposto - IPOTESI 2 - vengono sintetizzate come segue:

- superficie vasca rifiuti dell'ampliamento comprensiva della sovrapposizione alla discarica autorizzata (proiezione orizzontale) mq ~73'200, racchiusa all'interno della linea verde nella tavola 07663095D02E02;
- superficie di ampliamento esterna al limite dei rifiuti autorizzato (proiezione orizzontale) mq~30'700
- superficie sommitale a coltivazione ultimata e copertura posta in opera (proiezione orizzontale) mq~4'600
- quota minima degli interventi di ampliamento m s.l.m. ~251,0
- quota massima della copertura finale m s.l.m. ~ 312,0 corrispondente alla massima quota della copertura finale rispetto alla quota massima s.l.m. autorizzata pari a ~ 264 m s.l.m.
- volume netto per rifiuti (a cedimento avvenuto) mc ~1'300'000
- volumi di servizio mc ~401'800
- volume copertura finale mc ~110'800

il tutto come meglio rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti;

5. che il proponente ha previsto, come indicato nella documentazione progettuale e specificatamente nella Relazione paesaggistica e nello Studio Organico d'Insieme, misure atte a ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente circostante generati dalla realizzazione del progetto proposto, attraverso le seguenti opere di mitigazione, sommariamente descritte:

- previsione della copertura finale della discarica tale da armonizzarsi con i versanti naturali adiacenti, prevedendone l'addossamento al pendio di monte nella parte centrale e la formazione di due incisioni su due lati, anche funzionali allo scolo delle acque meteoriche;
- minimizzazione dell'impatto visivo mediante il riassetto vegetativo nel consolidamento degli argini e delle scarpate, favorendo il reinserimento ambientale dell'area interessata dalla discarica;
- operazioni di piantumazione intorno all'area della discarica, che saranno realizzate sia in fase di allestimento dell'impianto che in fase di gestione e di coltivazione, volte ad un idoneo inserimento nell'assetto paesaggistico circostante e tali da garantire un costante abbattimento dell'impatto visivo percepibile dai con visuali principali e secondari, fino al raggiungimento del totale azzeramento dell'impatto al termine del completamento della discarica;
- le essenze vegetazionali saranno diversificate e scelte tra le specie autoctone, in base alle consulenze di esperti agronomi/forestali e prevedono la piantumazione di salici integrati da piantine (frassini, aceri, carpini), in particolare arbusti (corbezzolo, mirto, ginestra) ed altre specie autoctone tali da consentire la riformazione vegetazionale originale, compatibile con il paesaggio circostante, nonché più stabile nel tempo; tali operazioni verranno realizzate per settori e quindi con ripristino vegetazionale dei settori esauriti.

6. che, in relazione agli aspetti paesistico ambientali, l'area oggetto di intervento è sottoposta al

vincolo paesistico ambientale in virtù:

- del D.M. 24/04/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Altopiano di Bergeggi”, ai sensi dell’art. 136 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii.;
 - dell'art. 142 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii. in quanto la proposta progettuale è ricompresa all’interno di “area boscata”;
7. che, per quanto concerne le disposizioni contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), livello locale, l’area oggetto d’intervento risulta classificata come segue:
- per quanto riguarda l’Assetto Insediativo in zona ANI-MA (Aree non insediate – Regime normativo di MANTENIMENTO) regolamentata dall’art. 52 delle relative Norme di Attuazione;
 - per quanto riguarda l’Assetto Geomorfologico, zona MO-B (Modificabilità di tipo B) regolamentata dall’art. 67 delle Norme di Attuazione sopra citate;
 - per quanto riguarda l’Assetto Vegetazionale in zona PRT-TRZ-BAT (Praterie termofile a regime normativo di trasformazione in bosco di Angiosperme termofile - Regime normativo di TRASFORMAZIONE) regolamentate dall’art. 76 delle relative Norme di Attuazione;
8. che, sempre in relazione al vigente PTCP, l'intervento di che trattasi è altresì assoggettato alle Disposizioni speciali di cui alla Sezione III - Discariche ed Impianti di trattamento dei rifiuti, normata:
- dall'art. 83 che classifica la “discariche e gli impianti di trattamento dei rifiuti” agli effetti del Piano Territoriale medesimo;
 - dall'art. 84 “Discariche ed impianti previsti dagli specifici Piani di settore” che subordina la realizzazione dei singoli interventi all’approvazione di uno Studio Organico d’Insieme riferito, in particolare, all’inserimento nel contesto paesistico-ambientale della discarica o dell’impianto, considerati nel loro assetto definitivo nonché nelle fasi significative della loro evoluzione e che gli interventi previsti non comportando una rilevante modificazione delle situazioni in atto non sono subordinati alla predisposizione del citato Studio Organico d’Insieme;
9. che la D.G.R. n. 1399 del 18/11/2011 sopra citata, “L.R. 38/98. Comune di Vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni.”, con la quale è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di che trattasi - ipotesi di progetto n. 2, con la quale sono state dettate anche specifiche prescrizioni sotto il profilo paesistico – ambientale;
10. che in data 19/06/2012 il progetto in argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Locale del Paesaggio di questa Provincia, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146 e 148 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii. e che la relazione tecnica illustrativa è stata inviata alla Soprintendenza per l'espressione del parere preventivo;
11. che la Regione Liguria, Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Settore Urbanistica e Procedimenti concertativi ha inviato il proprio parere con nota in data 17/07/2012 protocollo n PG/2012/109014 rilevando che “*ricadendo l'ampliamento in zona ANI-MA del vigente PTCP in analogia alla discarica esistente e in esercizio destinazione peraltro ammessa*”

dall'art. 83 delle relative n.d.a. la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al rilascio di uno specifico provvedimento di deroga al PTCP” e precisando che “il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 resta di competenza dell'Amministrazione provinciale”;

12. che con nota prot. n. 25816 del 28/08/2012, acquisita agli atti al prot. n. 73719 in data 04/09/2012, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha espresso il proprio parere favorevole, vincolante, senza prescrizioni, ex art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss. mm. ed ii..

TENUTO CONTO che nel corso dell'istruttoria procedimentale è emerso:

1. che il progetto trasmesso in data 04/05/2012 ed assunto agli atti di questa Provincia in data 04/05/2012 al prot. n. 36209 e le integrazioni prodotte, corrisponde a quello esaminato;
2. che la documentazione depositata agli atti risulta congrua e, in particolare, risultano esaustivi i contenuti della Relazione Paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 in relazione al paesaggio soggetto a tutela;
3. che risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento trattato in quanto l'intervento proposto è inserito in un ambito già ampiamente modificato dalla realizzazione della discarica ed in tale ottica le opere previste, aventi peraltro destinazione ammessa dalla Norme di Attuazione del vigente PTCP, possono ritenersi compatibili con la normativa paesistica di PTCP e con i valori di tutela del paesaggio apposti dai vincoli paesistici di riferimento;
4. che, relativamente agli aspetti paesistico – ambientali e per quanto sopra espresso, nel caso di specie l'Autorità amministrativa competente ad esprimersi sulla ridetta istanza risulta essere la Provincia in virtù dell'art. 1, comma, 5 della L.R. 21 agosto 1991, n. 20 “*Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali.*” e dell'art. 19, comma 5 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.*” e ll. ss. mm. ed ii.;
5. che si possa procedere all'esame dell'intervento proposto, come sopra qualificato;
6. che, per quanto concerne gli aspetti urbanistici il pertinente Decreto Dirigenziale viene rilasciato con separato Provvedimento;
7. che, in relazione agli aspetti connessi con la tutela ambientale e con la difesa del suolo, i competenti Servizi hanno espresso separati pareri in seno al procedimento di che trattasi.

RITENUTO che, sulla base alle risultanze istruttorie condotte dal competente Servizio Procedimenti Concertativi di questa Provincia, risulta possibile definire la decisione in ordine al procedimento amministrativo nei termini seguenti:

1. che il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Liguria con nota in data 30/11/2011 prot. n. PG/2011/166311, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo 88499 in data 05/12/2011 ha trasmesso copia della delibera di Giunta n. 1399 del 18/11/2011 “*L.R. 38/98. Comune di vado Ligure (SV). Procedura di VIA su progetto di ampliamento discarica rifiuti non pericolosi in loc. Boscaccio. Pronuncia favorevole con prescrizioni.*” di espressione della pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di che trattasi e relativamente all'ipotesi di progetto n. 2 in argomento, con le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- “*adozione di misure volte a ridurre la permeabilità del substrato roccioso durante la*

realizzazione degli scavi di monte. In particolare, in caso di rinvenimento di forme di carsismo (la cui presenza non può essere esclusa) le stesse dovranno essere opportunamente intasate ed impermeabilizzate (es. spritz beton);

- *adozione di misure volte a ridurre la permeabilità delle terre rinforzate di parete;*
- *realizzazione di sistemi di captazione orizzontali del percolato a livelli intermedi nel nuovo corpo di discarica, al fine di migliorare il drenaggio.*
- *In ogni caso dovranno essere attuate le misure di mitigazione dell'impatto sul paesaggio che seguono: le piste di servizio dovranno essere realizzate con l'uso di particolari accorgimenti (sede stradale con finitura sterrata ed uso di tecniche naturalistiche tipo "prati armati" per le banchine e i muri laterali). A discarica ultimata le piste non più necessarie ai fini manutentivi della discarica in oggetto dovranno essere smantellate, ed il terreno della sede stradale rinaturalizzato con specifica vegetazione.*
- *dovranno inoltre essere messe in atto le misure di mitigazione degli impatti su flora e fauna riportate nel relativo capitolo dell'istruttoria;*

e, per quanto concerne gli specifici aspetti paesistico – ambientali:

“In generale si ritiene possibile un abbancamento di materiale limitato al piazzale e gradonato verso la sommità del versante per un'altezza contenuta e con sagomatura dei gradoni con adeguata pendenza da valutarsi con sezioni maggiormente approfondite al fine di ottenere caratteristiche paesaggistiche il più possibile armoniche a quelle del complessivo contesto di riferimento (forme dei crinali e modellazione dei versanti, stato vegetazionale, ect.). Si ritiene compatibile anche un abbancamento a valle del piazzale ma solo al fine di migliorare il raccordo tra il sopracitato abbancamento e gli adiacenti versanti e, comunque, da valutarsi con sezioni maggiormente approfondite. Le piste dovrebbero essere realizzate con l'uso di particolari accorgimenti (sede stradale con finitura sterrata ed uso di tecniche naturalistiche tipo "prati armati" per le banchine e i muri laterali). A discarica ultimata le piste non più necessarie ai fini manutentivi della discarica in oggetto devono essere smantellate, ed il terreno della sede stradale rinaturalizzato con specifica vegetazione (tipo "prati armati"). Infine, tenuto conto della delicatezza del sito costituito da rocce di dolomia e dell'adiacente delimitazione della zona carsica consistenti sbancamenti di roccia possono essere giustificati al solo fine di espandere l'abbancamento in profondità costituiscono sicuramente una criticità.”

2. che la Regione Liguria, Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi, con la sopra citata nota in data 17/07/2012 protocollo n PG/2012/109014, per quanto attiene agli aspetti connessi con il vigente PTCP che classifica l'ampliamento previsto in zona ANI-MA dell'Assetto Insediativo, non ha ritenuto necessario procedere al rilascio di uno specifico provvedimento di deroga al medesimo PTCP;
3. che Commissione locale per il paesaggio durante la seduta del 19/06/2012 si è espressa come di seguito integralmente riportato:

“La Commissione, analizzati gli elaborati progettuali, ritiene doversi esprimere in ordine alla sistemazione finale di chiusura prevista. In relazione a tali aspetti, ricomposizione naturalistica, riassetto vegetativo attraverso l'inserimento di essenze arbustive ed arboree idonee allo strato vegetativo della coltre di copertura che dal punto di vista del paesaggio favoriscono la ricreazione del microclima, consentono di esprimersi in maniera favorevole, sebbene di per se, la discarica esistente ed il suo ampliamento si configurino quali elementi di impatto e di contrasto con l'intorno naturale. Quanto detto in considerazione anche delle valutazioni espresse in sede di procedura di VIA regionale.”;

4. che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria ha espresso il

proprio parere favorevole, vincolante, senza prescrizioni, ex art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss. mm. ed ii., con nota prot. n. 25816 del 28/08/2012 acquisita agli atti al prot. n. 73719 in data 04/09/2012;

5. relativamente agli aspetti paesistico-ambientali, considerato che la soluzione progettuale proposta, funzionale all'operatività della discarica, definisce confacentemente le caratteristiche dell'ambito entro il quale è previsto il suo inserimento - già ampiamente modificato dalla realizzazione della discarica - a fronte delle misure di mitigazione previste e dettate, non pregiudicando i rapporti di compatibilità con il contesto paesaggistico-ambientale nel quale la stessa si colloca, di talché risulta ammissibile anche alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;
6. che l'intervento in oggetto sia assentibile con la precisazione che la presente Autorizzazione paesaggistica è rilasciata esclusivamente ai fini ed agli effetti del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ed ii., e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto.

RITENUTO, altresì, di dover condizionare l'esecuzione delle opere alle prescrizioni dettate dalla Regione Liguria con la D.G.R. n. 1399/2011 in premessa citata.

TENUTO CONTO, peraltro, che l'articolo 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241/1990 stabilisce che l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

VISTI nella fattispecie:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 14 il quale individua gli interventi per i quali sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo tramite Conferenza di servizi;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.";
- il Piano Territoriale di Coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale della Liguria, approvato - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. 22/08/1984 n. 39 e dell'art. 1 bis del D. L. n. 312/1985 come convertito in Legge 08/08/1985 n. 431 - con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 in data 26/02/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria n. 26, parte II, in data 26/04/1990;
- il Documento Congiunto Regione Liguria - Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria per l'interpretazione e l'applicazione delle norme del PTCP dell'aprile 1999;
- la L.R. 21 agosto 1991, n. 20 "Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali." e, segnatamente, l'art. 1, comma, 5;

- la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”;
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con particolare riguardo all'art. 19, comma 5;
- la L.R. 5 giugno 2009, n. 22 “Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

e ll. ss. mm. ed ii..

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al dott. Enrico Poliero, in qualità di Amministratore Delegato della ditta ECOSAVONA S.r.L. relativamente all'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi nel Comune di Vado Ligure (SV), località Boscaccio - Ipotesi 2 - come definita con D.G.R. n. 1399/2011, alle condizioni e prescrizioni sopra riportate, il tutto come rappresentato negli elaborati progettuali, anche integrativi, depositati agli atti.

DA' ATTO:

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è l'arch. Maria Grazia D'Angelo; il Referente tecnico per gli aspetti ambientali è il Sig. Marco Correggiari;
2. che il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ed agli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss. mm. ed ii., in seno al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 commi quarter, octies e nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e che, pertanto, resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto;
3. che il presente atto acquisirà efficacia dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
4. che, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 il presente provvedimento avrà validità per un periodo di cinque anni dalla data di efficacia del medesimo, trascorso il quale, le progettate opere dovranno essere sottoposte a nuova autorizzazione qualora le stesse non siano state realizzate.

DISPONE di:

1. pubblicare il presente atto all'Albo on line della Provincia per quindici giorni consecutivi;
2. di incaricare il Servizio Procedimenti Concertativi per gli adempimenti conseguenti al rilascio della presente Autorizzazione paesaggistica.

DA' ATTO altresì che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità

amministrativa;

- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.